

“DISCIPLINARI DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI”

(Approvato con deliberazione G.C. n. 95/2006)

Premessa e presupposti

Il presente documento definisce i criteri e le modalità da seguire per la gestione, l'erogazione e l'accesso agli interventi e alle prestazioni di cui al “Regolamento degli interventi e dei servizi sociali”.

I disciplinari, nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento (L. 7.8.1990 n. 241, art. 12 – L. 8.11.2000 n. 328, artt. 22 e 25 – L.R. 24.2.2005 n. 41, artt. 2, 3 e 7) ed in attuazione del “Regolamento di applicazione dell'I.S.E.E. ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate comunali”, si riferiscono agli interventi e servizi sociali, nonché ai benefici di carattere economico e di qualunque genere assicurati dal Comune in ambito sociale.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale individua il minimo vitale con l'obiettivo di contrastare la povertà, il nucleo familiare di appartenenza così come previsto nel D.Lgs 31.3.1998 n. 109 e nel D.lgs 3.5.2000 n. 130 ed i soggetti tenuti agli alimenti quali persone coinvolte nel progetto assistenziale, anche dal punto di vista della loro compartecipazione alla spesa che lo stesso richiede.

Gli interventi ed i servizi sociali qui disciplinati sono i seguenti:

- 1) strutture residenziali e semiresidenziali*
- 2) prestazioni socio-assistenziali di carattere domiciliare e di supporto alla domiciliarità*
- 3) contributi economici*
- 4) percorsi di inclusione sociale*
- 5) attività per il tempo libero.*

Gli interventi a carattere continuativo possono essere attivati per un periodo di tempo non eccedente la data di scadenza dell'attestazione I.S.E.E. presentata.

Definizione del minimo vitale

Il minimo vitale è la soglia reddituale sotto la quale la persona è considerata in condizione di povertà.

Tale condizione, conseguente a situazioni di vulnerabilità sociale (perdita del lavoro, gravi impedimenti fisici o psichici, lutti, separazioni-divorzi, ecc.) che rendono gli individui incapaci – per periodi più o meno lunghi della loro vita – di provvedere al mantenimento personale ed a quello delle proprie famiglie, viene contrastato dal Comune con misure volte ad impedire forme di marginalità e di esclusione sociale.

Gli interventi, anche monetari, sono attivati attraverso programmi personalizzati che si pongono l'obiettivo di promuovere le capacità individuali, l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie.

Essi possono essere coordinati con altre prestazioni e/o servizi inseriti nell'offerta sociale o educativa del Comune.

I soggetti destinatari debbono essere privi di reddito oppure essere in possesso di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore ad € 374,97 mensili per una persona che vive sola, ovvero al valore della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. 30.4.1969 n. 153, da rivalutarsi annualmente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Definizione del nucleo familiare d'appartenenza

Il nucleo familiare di appartenenza da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui ai presenti disciplinari è quello definito ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 109/1998.

Del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica, mentre i soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. appartengono al nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica fanno sempre parte del medesimo nucleo familiare, individuato sulla base del criterio della famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni fa sempre parte del nucleo del genitore con il quale convive, cioè del genitore alla cui famiglia anagrafica il minore risulta appartenere.

In applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, ai fini della valutazione dell'I.S.E.E., si può assumere quale unità di riferimento la composizione del nucleo familiare estratto a seconda dei vari ambiti di applicazione.

Per l'accesso a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria (inserimenti presso Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni e servizi domiciliari) da parte di soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) e delle persone con handicap in stato di gravità ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104 che richiedano l'inserimento residenziale continuativo in struttura, il nucleo familiare di appartenenza è ristretto al solo assistito, ma viene contestualmente presa in considerazione l'I.S.E.E. del nucleo familiare residuo con il meccanismo dell'extrapolazione come segue:

- 1) si estrapola dall'attestazione I.S.E.E. la dichiarazione sostitutiva unica relativa al soggetto beneficiario e se ne valuta la sua capacità contributiva simulando un'ISEE “ad hoc”*
- 2) al nucleo residuo si calcola una nuova I.S.E.E. “ad hoc” ai fini di equipararne le capacità contributive con i familiari non conviventi ma tenuti agli alimenti.*

Tale scelta persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone anziane e si conforma a principi di uguaglianza e imparzialità rispetto ai familiari tenuti agli alimenti.

Disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti

Oltre all'interessato, anche i parenti tenuti agli obblighi alimentari devono partecipare alla spesa da sostenere per la fruizione di prestazioni sociali agevolate, in quanto le disposizioni del D.Lgs n. 109/1998

non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli obblighi alimentari ai sensi degli artt. 433 e 438 del Codice Civile.

L'Assistente sociale, prima dell'attivazione di una prestazione socio-assistenziale, informa i soggetti tenuti agli alimenti del loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e del loro obbligo di contribuzione al costo del servizio, secondo le modalità previste dai presenti disciplinari.

Concorrono alla definizione del reddito delle persone richiedenti le prestazioni sociali agevolate e dei nuclei interessati anche le indennità di accompagnamento, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita esente ai fini I.R.P.E.F.

Qualora il soggetto e/o il suo nucleo familiare o le persone tenute agli obblighi alimentari richiedano una prestazione sociale agevolata, ma non siano disponibili a presentare la documentazione reddituale richiesta, il servizio può essere reso con l'applicazione del costo intero previsto dal singolo disciplinare.

Particolari situazioni non evidenziate dall'I.S.E.E.

Nel caso in cui una persona o un nucleo familiare venga/no a trovarsi in una situazione di disagio non rilevata dall'I.S.E.E. e, comunque, adeguatamente documentata, gli operatori professionali del Presidio socio-sanitario possono proporre forme idonee di intervento a sostegno del/i richiedente/i nell'ambito delle misure previste dai singoli disciplinari.

Le situazioni che non è possibile ricondurre nella regolamentazione di seguito riportata (ad esempio quando l'I.S.E.E. sia pari a zero o quando nell'anno in corso sia presente una situazione economica sostanzialmente modificata rispetto all'anno precedente) vengono trattate per analogia, sulla base dell'autocertificazione e della conseguente valutazione e proposta dell'Assistente sociale.

1 – STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI

L'indirizzo dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle politiche rivolte agli anziani risponde alla finalità di salvaguardare quanto più a lungo possibile l'autosufficienza della persona in un contesto relazionale attivo e il suo mantenimento nel proprio ambiente di vita.

Pertanto i servizi residenziali e semi-residenziali per gli anziani sono intesi come risorse per dare un temporaneo sollievo alle famiglie che se ne prendono cura o come un sostegno di fronte ad eventi critici intervenuti nella sfera della salute.

L'anziano ammesso in una struttura è tenuto a pagare la quota di parte sociale.

A tal fine vengono considerati i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio sia mobiliare che immobiliare dell'interessato, compresi i redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.

Qualora il valore dell'I.S.E.E., per l'effetto del prelievo fiscale, non corrisponda al reddito netto mensile effettivamente disponibile, la quota a carico dell'assistito può essere ridotta su proposta motivata dell'Assistente sociale.

Nel caso di redditi prevedibili in tempi successivi all'attivazione dell'intervento (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.), il Comune può anticipare la spesa per la retta da ricovero nel limite massimo di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato o di un familiare.

In quest'ultima evenienza, su richiesta motivata, può essere concessa la rateizzazione del pagamento.

Il Comune si accolla in parte o per l'intero la quota sociale spettante all'anziano e/o ai suoi familiari in base alle capacità economiche degli stessi, in quanto l'intervento si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 109/1998.

Qualora la quota spettante all'anziano non venga corrisposta, il Comune si fa carico della spesa e procede successivamente al recupero della stessa nei termini previsti dalla legge.

1A – R.S.A.

La Residenza sanitaria assistenziale è una struttura di tipo socio-sanitario dell'Azienda U.S.L. o con essa convenzionata che, per periodi di tempo limitati, prevede ospitalità diurna e notturna con interventi di tutela, garantendo adeguata assistenza sanitaria e sociale.

L'eventuale inserimento definitivo è riservato soltanto agli anziani non autosufficienti privi di reti familiari di sostegno.

Il servizio viene attivato con le seguenti modalità:

- domanda dell'utente o dei suoi familiari
- formulazione concordata e sottoscritta del progetto di inserimento
- parere favorevole dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.).

Destinatari dell'intervento

Anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ai quali i familiari non possono garantire i necessari interventi assistenziali/curativi continuativi.

Servizi offerti

- Assistenza alberghiera
- Assistenza per le attività quotidiane
- Assistenza medica, infermieristica e/o specialistica
- Attività di socializzazione.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Compartecipazione al costo del servizio

Qualora l'interessato e/o i suoi familiari non possano sostenere in tutto o in parte la quota sociale prevista per l'inserimento in struttura, il Comune interviene secondo le modalità di seguito specificate:

- a) La spesa dell'anziano è quantificata in base al suo I.S.E.E., rapportato al mese o al giorno, a cui vengono sommati i redditi esenti dell'interessato (ad esempio indennità di accompagnamento) e detratta la franchigia per le spese personali pari ad € 78,00 mensili per 13 mensilità.
- b) Nel caso in cui l'anziano conviva con uno o più familiari tenuti agli alimenti, si considera l'attestazione I.S.E.E. con la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva di tutti gli allegati, da cui si estrae quello

relativo al soggetto richiedente ed al valore ivi riportato vengono sommati gli eventuali redditi esenti. L'eventuale canone di locazione viene detratto dalla dichiarazione del nucleo familiare residuo.

- c) I familiari non conviventi con l'anziano partecipano al pagamento della quota di parte sociale secondo i rispettivi I.S.E.E.

L'importo del contributo comunale ammonta al 100% della somma necessaria alla copertura della quota di parte sociale nel caso in cui l'I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore ad € 8.700,00.

Qualora l'I.S.E.E. del nucleo familiare richiedente sia superiore alla soglia di € 8.700,00, i familiari devono partecipare alla spesa in base ai parametri indicati alla colonna B della seguente tabella:

Colonna A	Colonna B
FASCE I.S.E.E. (in euro)	Contribuzione mensile richiesta alla famiglia nel caso di ricovero in struttura (in euro)
0 – 8.700,00	Nessuna contribuzione
8.701,00 – 9.500,00	50,00
9.501,00 – 10.300,00	75,00
10.301,00 – 11.100,00	100,00
11.101,00 – 11.900,00	125,00
11.901,00 – 12.700,00	150,00
12.701,00 – 13.500,00	175,00
13.501,00 – 14.300,00	200,00
14.301,00 – 15.100,00	225,00
15.101,00 – 15.900,00	250,00
15.901,00 – 16.700,00	275,00
16.701,00 – 17.500,00	300,00
17.501,00 – 18.300,00	350,00
18.301,00 – 19.100,00	400,00
19.101,00 – 19.900,00	450,00
19.901,00 – 20.700,00	500,00
20.701,00 in poi	Completamente a carico della famiglia

L'eventuale impegno economico del Comune viene assolto pagando le fatture emesse dall'Azienda U.S.L. per le strutture di sua proprietà e dalle R.S.A. con essa convenzionate.

Il Comune può rivalersi sul patrimonio mobiliare e/o immobiliare posseduto dall'anziano per il recupero della quota di retta sociale anticipata in caso di ricovero definitivo.

1B – CENTRO DIURNO

È una struttura organizzata per accogliere gli anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti durante l'arco di tutta la giornata (dalle ore 8,00 alle ore 18,00).

Il servizio viene attivato con le seguenti modalità:

- domanda dell'utente o dei suoi familiari
- formulazione concordata e sottoscritta del progetto di inserimento
- parere favorevole dell'U.V.M.

Destinatari dell'intervento

Anziani in condizioni di limitata autonomia, con particolare riguardo alle persone sole o che rimangono sole per la maggior parte della giornata, per le quali si rende necessario un progetto individuale che preveda l'inserimento in struttura.

Servizi offerti

Attività ricreative e socializzanti che possano favorire autonomia e vita di relazione.

In particolare vengono assicurati i seguenti servizi:

- assistenza infermieristica
- assistenza riabilitativa
- aiuto nella cura della persona
- animazione
- socializzazione.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Compartecipazione al costo del servizio

Qualora l'anziano e/o i suoi familiari non possano sostenere in tutto o in parte la quota sociale prevista per l'inserimento nella struttura, il Comune interviene secondo le modalità sotto indicate.

- La spesa dell'anziano è quantificata in base al suo I.S.E., rapportato al mese o al giorno, a cui vengono sommati i redditi esenti dell'interessato (ad esempio l'indennità di accompagnamento) e detratta la franchigia di € 270,00 mensili per 12 mensilità.
- Nel caso in cui l'anziano conviva con uno o più familiari tenuti agli alimenti, si considera l'attestazione I.S.E.E. con la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva di tutti gli allegati, da cui si estrae quello relativo al soggetto richiedente ed al valore ivi riportato vengono sommati gli eventuali redditi esenti. L'eventuale canone di locazione viene detratto dalla dichiarazione del nucleo familiare residuo.
- I familiari non conviventi con l'anziano partecipano al pagamento della quota di parte sociale secondo i rispettivi I.S.E.E.

Il contributo comunale ammonta al 100% della somma necessaria alla copertura della quota di parte sociale nel caso in cui l'I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore ad € 8.700,00.

Qualora l'I.S.E.E. del nucleo familiare richiedente sia superiore alla soglia di € 8.700,00, i familiari devono partecipare alla spesa in base ai parametri indicati alla colonna B della seguente tabella:

Colonna A	Colonna B
FASCE I.S.E.E. (in euro)	Contribuzione mensile richiesta alla famiglia nel caso di ricovero in struttura (in euro)
0 – 8.700,00	Nessuna contribuzione
8.701,00 – 9.500,00	50,00
9.501,00 – 10.300,00	75,00
10.301,00 – 11.100,00	100,00
11.101,00 – 11.900,00	125,00
11.901,00 – 12.700,00	150,00
12.701,00 – 13.500,00	175,00
13.501,00 – 14.300,00	200,00
14.301,00 – 15.100,00	225,00
15.101,00 – 15.900,00	250,00
15.901,00 – 16.700,00	275,00
16.701,00 – 17.500,00	300,00
17.501,00 – 18.300,00	350,00
18.301,00 – 19.100,00	400,00
19.101,00 – 19.900,00	450,00
19.901,00 – 20.700,00	500,00
20.701,00 in poi	Completamente a carico della famiglia

L'eventuale impegno economico del Comune viene assolto pagando le fatture emesse dall'Azienda U.S.L. per le strutture di sua proprietà e dalle R.S.A. con essa convenzionate.

2 – STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI

L'indirizzo dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle politiche rivolte alle persone disabili risponde alla finalità di salvaguardarne, quanto più a lungo possibile, il mantenimento nel proprio ambiente di vita in un contesto relazionale attivo.

I servizi residenziali e semiresidenziali per disabili sono intesi come risorse per favorirne l'autonomia ed il recupero e/o mantenimento delle capacità residue, nonché per dare un temporaneo sollievo alle famiglie che se ne prendono cura o come un sostegno di fronte ad eventi critici intervenuti nella sfera della salute e dell'ambiente di vita.

Il soggetto ammesso in una struttura è tenuto a pagare la quota di parte sociale, ove prevista.

Il Comune si accolla in parte o per l'intero la quota sociale spettante al disabile e/o ai suoi familiari in base alle capacità economiche degli stessi, in quanto l'intervento si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 109/1998.

Nel caso di redditi prevedibili in tempi successivi all'attivazione dell'intervento (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.), il Comune può anticipare la spesa per le rette da ricovero nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso, da parte dell'interessato o di un familiare.

In quest'ultima evenienza, su richiesta motivata, può essere concessa la rateizzazione del pagamento.

2A – SERVIZIO RESIDENZIALE

L'inserimento permanente in una struttura residenziale è previsto solo in assenza di reti familiari o nei casi in cui le stesse non siano in grado di sostenere il carico assistenziale di cui il disabile necessita.

Il servizio viene attivato con le seguenti modalità:

-domanda dell'utente o dei suoi familiari

-formulazione concordata e sottoscritta del progetto di inserimento

-stesura del piano individualizzato (P.A.R.G.) a cura del Gruppo Operativo Multidisciplinare Territoriale (G.O.M.).

Destinatari dell'intervento

Persone di età fino a 65 anni con certificazione di handicap in situazione di gravità nei confronti dei quali si rende necessaria un'assistenza continuativa che non può essere fornita a domicilio.

Servizi offerti

-Assistenza alberghiera

-Assistenza per le attività quotidiane

-Attività di socializzazione.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Compartecipazione al costo del servizio

Qualora l'interessato e/o i suoi familiari non possano sostenere in tutto o in parte la quota sociale prevista per l'inserimento in struttura, il Comune interviene secondo le modalità di seguito specificate:

- La spesa del disabile è quantificata in base al suo I.S.E.E., rapportato al mese o al giorno, a cui vengono sommati i redditi esenti dell'interessato (ad esempio indennità di accompagnamento) e detratta la franchigia di € 78,00 mensili per 12 mensilità.
- Nel caso in cui il disabile conviva con uno o più familiari tenuti agli alimenti, si considera l'attestazione I.S.E.E. con la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva di tutti gli allegati, da cui si estrae quello relativo al soggetto richiedente ed al valore ivi riportato vengono sommati gli eventuali redditi esenti. L'eventuale canone di locazione viene detratto dalla dichiarazione del nucleo familiare residuo.
- I familiari non conviventi con il disabile ma tenuti all'assistenza partecipano al pagamento della quota di parte sociale secondo i rispettivi I.S.E.E.

Il contributo comunale ammonta al 100% della somma necessaria alla copertura della quota di parte sociale nel caso in cui l'I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore ad € 8.700,00.

Qualora l'I.S.E.E. del nucleo familiare richiedente sia superiore alla soglia di € 8.700,00, i familiari devono partecipare alla spesa in base ai parametri indicati alla colonna B della seguente tabella:

Colonna A	Colonna B		
		18.301,00 – 19.100,00	400,00
		19.101,00 – 19.900,00	450,00
		19.901,00 – 20.700,00	500,00
		20.701,00 in poi	Completamente a carico della famiglia
FASCE I.S.E.E. (in euro)	Contribuzione mensile richiesta alla famiglia nel caso di ricovero in struttura (in euro)		
0 – 8.700,00	Nessuna contribuzione		
8.701,00 – 9.500,00	50,00		
9.501,00 – 10.300,00	75,00		
10.301,00 – 11.100,00	100,00		
11.101,00 – 11.900,00	125,00		
11.901,00 – 12.700,00	150,00		
12.701,00 – 13.500,00	175,00		
13.501,00 – 14.300,00	200,00		
14.301,00 – 15.100,00	225,00		
15.101,00 – 15.900,00	250,00		
15.901,00 – 16.700,00	275,00		
16.701,00 – 17.500,00	300,00		
17.501,00 – 18.300,00	350,00		

Il Comune può rivalersi sul patrimonio mobiliare e/o immobiliare del disabile per il recupero della quota di retta sociale anticipata in caso di ricovero definitivo.

2B – STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

I servizi semiresidenziali consistono in:

- Centri di socializzazione (C.S.)
- Centri socio-riabilitativi (C.S.R.).

I suddetti servizi rispondono alle finalità generali di mantenere, migliorare e potenziare le autonomie personali, offrire un ambito di relazioni e di socializzazione, supportare la famiglia nel carico assistenziale e collaborare con questa per la realizzazione di percorsi individuali finalizzati al mantenimento del disabile nel proprio ambiente di vita evitando forme di istituzionalizzazione.

Gli interventi si attivano con le seguenti modalità:

- domanda dell'utente o dei suoi familiari
- formulazione concordata e sottoscritta del progetto di inserimento
- stesura del P.A.R.G. a cura del G.O.M.

Destinatari dell'intervento

Persone di età fino a 65 anni con certificazione di handicap prevalentemente in situazione di gravità nei confronti dei quali si rende necessaria un'assistenza continuativa che non può essere fornita a domicilio.

Servizi offerti

Attività ricreative e socializzanti che possano favorire autonomie e vita di relazione.

In particolare vengono assicurati i seguenti servizi:

- aiuto nella cura della persona
- animazione
- socializzazione e/o socio-riabilitazione.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Compartecipazione al costo del servizio

Per le strutture diurne nelle quali non è distinta la quota sociale da quella sanitaria ("Casa di Alice" e "Panta rei" della U.S.L. 3 di Pistoia, "Piccolo Principe" del Comune di Pistoia) la compartecipazione dell'utente e/o dei suoi familiari conviventi è relativa al costo dei servizi, per un importo massimo mensile di € 200,00 così articolato:

- intera giornata € 200,00
- mezza giornata con pasto € 150,00
- mezza giornata senza pasto € 80,00.

La spesa a carico è determinata con riferimento all'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, al quale vengono sommati i redditi esenti I.R.P.E.F., secondo i seguenti parametri:

fasce I.S.E.E.	Quota mensile
Fino ad € 15.000,00	Esenzione
Da € 15.001,00 ad € 20.000,00	Riduzione del 50%
Da € 20.001,00 ad € 30.000,00	Riduzione del 25%
Da € 30.001,00 in poi	Intero costo

Nel caso delle strutture dell'O.A.M.I. e dell'A.N.F.F.A.S., dove sono individuate le quote di parte sanitaria e sociale, quest'ultima è quantificata in base al valore I.S.E.E. presentato, cui si sommano i redditi esenti dell'interessato e si detrae la franchigia di € 300,00 mensili.

Per la determinazione dell'importo spettante alla persona disabile non vengono prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. dei familiari non conviventi.

3 – PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE E DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ

L'Amministrazione Comunale ha individuato nella domiciliarità la linea di indirizzo fondamentale intorno alla quale costruire le politiche sociali.

In tal senso mette in atto una serie di misure e di prestazioni tendenti a mantenere il più a lungo possibile tali soggetti nel proprio ambiente di vita.

I servizi di supporto alla domiciliarità possono essere erogati in forma diretta, tramite intervento di personale qualificato dipendente da Organizzazioni del privato sociale convenzionate con il Comune, o indiretta, tramite concessione di contributi economici.

Gli interventi vengono attivati mediante l'elaborazione di appositi progetti.

Il beneficiario della prestazione è tenuto a partecipare al relativo costo con tutti i propri redditi.

I familiari del richiedente (nell'ordine: coniuge, donatori, figli o, in loro assenza, nipoti in linea diretta, fratelli e sorelle conviventi al momento della richiesta) devono compartecipare alla spesa in relazione alle proprie risorse qualora la stessa non sia integralmente coperta dal diretto beneficiario.

I servizi socio-assistenziali a carattere domiciliare e di supporto alla domiciliarità sono i seguenti:

- assistenza domiciliare anziani (A.D.A.)
- assegno assistenziale
- assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)
- assistenza domiciliare handicap (A.D.H.)
- servizio domiciliare adulti (S.D.I.)
- contributo per l'aiuto alla persona
- contributo per inserimento socio-terapeutico
- multiservizi (telesoccorso, trasporto sociale, pasto a domicilio).

3A – ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (A.D.A.)

È un servizio che, avendo l'obiettivo di mantenere le persone anziane nella propria casa e nel proprio ambiente, fornisce tutti quegli aiuti necessari allo svolgimento delle attività della vita quotidiana.

Gli interventi, di norma, vengono effettuati nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00.

In casi particolari, a carattere di eccezionalità e per periodi brevi, l'A.D.A. viene assicurata anche nei giorni festivi.

Le prestazioni possono essere erogate in forma diretta, con personale qualificato fornito da un soggetto del terzo settore convenzionato con il Comune, o in forma indiretta, mediante l'erogazione di un contributo economico finalizzato all'assistenza da parte di un operatore individuato dal beneficiario o dalla sua famiglia.

In quest'ultimo caso, il contributo è subordinato all'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.

Il servizio viene attivato con le seguenti modalità:

- domanda dell'utente o dei suoi familiari
- valutazione del bisogno
- formulazione concordata e sottoscritta del progetto di aiuto.

Destinatari dell'intervento

Anziani in situazione di ridotta autonomia che hanno compiuto 65 anni, vivono soli o in coppia e sono privi di aiuti familiari.

Servizi offerti

- Cura della persona
- Pulizia della casa
- Preparazione dei pasti
- Accompagnamento per la spesa, visite ambulatoriali, riscossione della pensione, disbrigo di altre pratiche, ecc.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

L'importo massimo del beneficio ammonta ad € 1.000,00 mensili.

Durata del contributo

Viene definita nel progetto di aiuto, ma, comunque, non può superare l'anno di riferimento.

Compartecipazione al costo del servizio

L'anziano è tenuto a pagare il costo delle prestazioni ricevute.

Qualora non possa sostenere in tutto o in parte la relativa spesa, il Comune interviene in base ai seguenti criteri:

a) Intervento di assistenza domiciliare a favore di anziani privi di rete familiare

Il beneficiario della prestazione è tenuto a partecipare al costo della stessa con tutti i propri redditi (compreso quelli esenti I.R.P.E.F.) ed il proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

La spesa a carico dell'interessato non può superare la differenza fra il suo I.S.E.E. e l'importo della pensione minima I.N.P.S. (pari ad € 5.460,26 annui per il 2005), rivalutato annualmente secondo quanto previsto dalla legge.

Se il costo del servizio è superiore alla differenza sopra indicata, il Comune interviene per la parte rimanente.

Il Comune si assume integralmente l'onere dell'assistenza domiciliare quando l'anziano è titolare solo della pensione minima I.N.P.S. e non ha redditi esenti I.R.P.E.F.

b) Intervento di assistenza domiciliare a favore di anziani provvisti di rete familiare

Viene attuato anche con la partecipazione economica dei familiari dell'anziano non conviventi tenuti all'assistenza (nell'ordine: coniuge; donatari; figli o, in loro assenza, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle conviventi al momento della richiesta).

La compartecipazione al costo del servizio è così determinata:

-Per i familiari conviventi di un anziano non autosufficiente, si considera l'attestazione I.S.E.E. con la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva di tutti gli allegati e si effettua l'estrapolazione di quello relativo al soggetto richiedente. Al valore ivi riportato vengono sommati gli eventuali redditi esenti. L'eventuale canone di locazione viene detratto dalla dichiarazione del nucleo familiare residuo.

-I familiari non conviventi con l'anziano (nell'ordine: coniuge; donatari; figli o, in loro assenza, nipoti in linea retta) sono tenuti a contribuire secondo la colonna B della tabella sotto riportata e l'eventuale intervento del Comune copre la spesa restante:

Colonna A	Colonna B		
		12.701,00 – 13.500,00	150,00
		13.501,00 – 14.300,00	175,00
		14.301,00 – 15.100,00	200,00
		15.101,00 – 15.900,00	225,00
		15.901,00 – 16.700,00	250,00
		16.701,00 – 17.500,00	275,00
		17.501,00 – 18.300,00	300,00
		18.301,00 – 19.100,00	325,00
		19.101,00 – 19.900,00	350,00
		19.901,00 – 20.700,00	375,00
		20.701,00 in poi	Completamente a carico della famiglia
FASCE I.S.E.E. (in euro)	Contribuzione mensile richiesta alla famiglia nel caso di assistenza domiciliare (in euro)		
0 – 8.700,00	Nessuna contribuzione		
8.701,00 – 9.500,00	25,00		
9.501,00 – 10.300,00	50,00		
10.301,00 – 11.100,00	75,00		
11.101,00 – 11.900,00	100,00		
11.901,00 – 12.700,00	125,00		

3B – ASSEGNO ASSISTENZIALE (ex L.R. 21.12.1995 n. 108)

È un contributo economico erogato in favore dell'anziano in condizioni di non autosufficienza accertata dall'U.V.M., con l'obiettivo di favorirne il mantenimento all'interno della propria abitazione.

La persona che si prende cura dell'anziano viene individuata dall'interessato o dai suoi familiari.

Destinatari dell'intervento

Anziani o persone addette all'assistenza degli stessi.

Cosa offre	Colonna A	Colonna B
	Un riconoscimento economico volto a contribuire all'istituzionalizzazione dell'anziano.	
A chi rivolgersi	Assistente sociale del Presidio sociale della famiglia in residenza.	Contribuzione mensile richiesta alla famiglia nel caso di assistenza necessaria per la cura dell'anziano e della situazione economica del medesimo e dei suoi familiari non può superare il limite di € 350,00 mensili.
Entità del contributo	(in euro)	(in euro)
Accesso al beneficio	L'anziano iscritto all'assegno assistenziale se il suo I.S.E.E., sommato ai redditi esenti ai fini I.R.P.E.F., è inferiore o uguale ad € 5.227,00.	La capienza contributiva dei familiari, conviventi e non, è determinata dai parametri fissati nella tabella
	8.700,00	50,00
	10.300,00	75,00
	11.100,00	100,00
	11.900,00	125,00
	12.700,00	150,00
	13.500,00	175,00
	14.300,00	200,00
	15.100,00	225,00
	15.900,00	250,00
	16.700,00	275,00
	17.500,00	300,00
	18.300,00	325,00
	19.100,00	350,00
	19.900,00	375,00
	20.700,00	Completamente a carico della famiglia

3C – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

È un servizio che viene attivato quando la persona anziana presenta bisogni di carattere sociale (aiuto per la cura della persona e della casa, la preparazione dei pasti, ecc.) e/o sanitari (prestazioni infermieristiche, specialistiche, interventi terapeutici, riabilitativi, ecc.).

Destinatari dell'intervento

Anziani che hanno compiuto 65 anni e sono in situazione di non autosufficienza accertata dall'U.V.M.

Servizi offerti

Oltre ai servizi compresi nell'A.D.A., possono essere fornite prestazioni sanitarie direttamente a casa dell'anziano (ad esempio: prelievi di sangue e altri componenti biologici, medicazioni, interventi terapeutici e riabilitativi domiciliari) qualora sia controindicato il trasporto della persona in ospedale.

Gli interventi di A.D.I. sono predisposti dall'U.V.M. sulla base di una valutazione complessiva dell'anziano come da D.G.R. 26.4.2004 n. 402, delle sue capacità e dei suoi bisogni.

Nella valutazione è coinvolto il medico di famiglia, che deve rilasciare una specifica documentazione sanitaria.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Compartecipazione al costo del servizio

Il costo delle prestazioni sanitarie è a carico dell'Azienda U.S.L.

Per le prestazioni socio-assistenziali si fa riferimento a quanto stabilito per l'assistenza domiciliare.

3D – ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (A.D.H.)

Gli interventi di assistenza domiciliare si pongono l'obiettivo di sostenere le persone disabili e/o le loro famiglie nella cura e igiene dell'abitazione e nello svolgimento delle attività quotidiane.

Le prestazioni, di norma, vengono effettuate nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00.

In casi particolari, a carattere di eccezionalità e per periodi brevi, l'A.D.H. viene assicurata anche nei giorni festivi.

Il servizio può essere erogato in forma diretta, con personale qualificato fornito da un soggetto del terzo settore convenzionato con il Comune, o in forma indiretta, mediante l'erogazione di un contributo economico finalizzato all'assistenza da parte di un operatore individuato dal beneficiario o dalla sua famiglia.

In questo caso, il contributo è subordinato all'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.

Gli interventi vengono attuati con le seguenti modalità:

-domanda dell'utente o dei suoi familiari

-rilevazione del bisogno

-elaborazione del piano individualizzato di intervento a cura del G.O.M.

Destinatari dell'intervento

Persone handicappate ai sensi della L. n. 104/1992 e/o ai loro familiari conviventi.

Servizi offerti

-Cura della persona

-Pulizia della casa

-Preparazione dei pasti

-Accompagnamento per la spesa, visite ambulatoriali, disbrigo di pratiche burocratiche, ecc.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

Il contributo può arrivare fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili.

Accesso al beneficio

Per l'accesso al beneficio sono considerati i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio sia mobiliare che immobiliare dell'interessato, compresi i redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. che vengono sommati all'I.S.E.

Il risultato ottenuto va diviso per il coefficiente da applicare al fine di creare un I.S.E.E. "ad hoc" il cui limite è di € 6.200,00.

In presenza di un reddito superiore al suddetto limite, la contribuzione dell'interessato è determinata dalla differenza tra l'I.S.E.E. calcolato come sopra ed il costo del servizio.

Non è richiesto l'I.S.E.E. dei familiari esterni al nucleo anagrafico.

3E – SERVIZIO DOMICILIARE ADULTI (S.D.A.)

È un intervento di aiuto a domicilio per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita rivolto a persone con carenza di autonomie personali e sociali, anche in presenza di problematiche di tipo sanitario, prive di rete familiare o con una rete familiare fortemente insufficiente.

Gli interventi vengono attuati con le seguenti modalità:

-domanda dell'utente o dei suoi familiari

-rilevazione del bisogno

-formulazione concordata e sottoscritta del progetto di aiuto.

Cosa offre

Un contributo economico finalizzato sia a garantire forme di assistenza diretta o indiretta, per lo più a carattere temporaneo, di aiuto e sostegno all'interessato, sia a favorire il superamento di stati di emarginazione.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

Il contributo può arrivare fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili.

Accesso al beneficio

L'accesso al servizio è gratuito per coloro che presentano un I.S.E.E. non superiore ad € 4.500,00, calcolato tenendo conto dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.

In caso di I.S.E.E. superiore, l'interessato è tenuto a partecipare al costo del servizio per un importo pari alla differenza tra l'I.S.E.E. presentato ed il suddetto limite.

3F – CONTRIBUTO PER L'AIUTO ALLA PERSONA

L'intervento di aiuto di cui all'art. 9, comma 2, della L. n. 104/1992 è previsto nei casi di temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o altre forme di sostegno ed è finalizzato a contrastare ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione, nonché a favorire la domiciliarità.

Il contributo viene concesso con le seguenti modalità:

- domanda dell'utente o dei suoi familiari
- rilevazione del bisogno
- elaborazione del piano individualizzato di intervento a cura del G.O.M.

Destinatari dell'intervento

- Persone con accertamento di handicap in stato di gravità ai sensi della L. n. 104/1992
- Minori con diagnosi funzionale per i quali il G.O.M. abbia definito un progetto individualizzato.

Cosa offre

Un sostegno economico teso a favorire il superamento di stati di isolamento e di emarginazione, la cura della persona, la socializzazione, l'integrazione e l'autonomia.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

L'entità del contributo può arrivare fino ad un massimo di € 700,00 mensili.

Accesso al beneficio

Per l'accesso al beneficio sono considerati i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio sia mobiliare che immobiliare dell'interessato, compresi i redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. che vengono sommati all'I.S.E.

Il risultato ottenuto va diviso per il coefficiente da applicare al fine di creare un I.S.E.E. "ad hoc" il cui limite è di € 6.200,00.

In presenza di un reddito superiore al suddetto limite, la contribuzione dell'interessato è determinata dalla differenza tra l'I.S.E.E. calcolato come sopra ed il costo del servizio.

Non è richiesto l'I.S.E.E. dei familiari esterni al nucleo anagrafico.

3G – CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO

L'inserimento socio-terapeutico è un percorso finalizzato all'inclusione sociale di persone disabili che presentano competenze ed abilità da valorizzare e/o potenziare.

L'impegno previsto non può essere superiore a 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana.

L'intervento è attivato con le seguenti modalità:

- domanda dell'utente
- formulazione di un progetto condiviso e partecipato con l'interessato
- elaborazione del piano individualizzato d'intervento da parte del G.O.M.

Destinatari dell'intervento

Persone disabili accertate ai sensi della L. n. 104/1992.

Cosa offre

Un piano individuale socializzante e propedeutico al lavoro che metta al centro la persona in assonanza con la sue caratteristiche personali, aspirazioni, potenzialità professionali e percorso terapeutico.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

Il contributo erogabile non può essere superiore ad € 220,00 mensili.

Durata dell'intervento

La durata massima dell'intervento è di 3 anni anche nel caso in cui non venga raggiunto l'obiettivo dell'inserimento lavorativo.

3H – MULTISERVIZI

Sono prestazioni di supporto che rispondono alla finalità di mantenere la persona a domicilio e prevenire o contrastare condizioni di disagio che i cittadini possono incontrare sul piano personale, familiare e della salute.

Tali attività possono essere anche inserite in un percorso di aiuto ad integrazione di altri interventi domiciliari di sostegno all'autonomia della persona.

Il Comune, con il "multiservizi", si pone anche l'obiettivo di raccordare i propri servizi con quelli resi dal privato sociale in un'ottica di rete e sinergia tra le risorse territoriali.

Gli interventi sono effettuati con le seguenti modalità:

- domanda dell'utente o di un suo familiare
- analisi del bisogno
- eventuale formulazione del P.A.R.G. a cura del G.O.M. o del piano di aiuto a cura dell'U.V.M.
- formulazione di un progetto condiviso e partecipato con l'interessato.

Destinatari dell'intervento

- Anziani che vivono soli senza o con inadeguate risorse familiari
- Disabili con attestazione o accertamento di handicap
- Minori con inadeguate risorse familiari
- Adulti soli che si trovino in particolari condizioni socio-sanitarie.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza o altro ufficio comunale preposto.

Servizi offertiTelesoccorso

Prevede la dotazione di idonea apparecchiatura elettronica atta ad allertare, in caso di emergenza sanitaria ed in tempo reale, i servizi di soccorso individuati dal Comune.

L'intervento ha una copertura di 24 ore su 24 ed è rivolto ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e disabili in stato di gravità che vivono soli e sono privi di sostegno familiare.

Pasto a domicilio

Prevede la consegna del pranzo presso l'abitazione del destinatario dell'intervento, con l'impiego di contenitori a norma di legge.

Il servizio, di norma, è assicurato dal lunedì al venerdì ed è limitato ai giorni feriali.

In casi particolari, valutati dal Servizio Sociale Professionale, può essere fornito anche in giorni festivi.

Il beneficio è rivolto ad anziani che vivono soli e dimostrino l'impossibilità di usufruire del pasto presso parenti residenti nelle immediate vicinanze, a disabili soli senza sostegno familiare, ad adulti soli che si trovino in condizioni socio-sanitarie particolari.

Trasporto sociale

Favorisce gli spostamenti in ambito comunale o in Comuni limitrofi per raggiungere i luoghi di prevenzione e cura, di lavoro e di studio non garantiti con il trasporto scolastico.

In particolare, è finalizzato ad accompagnare gli anziani ai Centri diurni, i disabili ai Centri di socializzazione o socio-riabilitativi, i minori ai Centri socio-educativi o di aggregazione e, inoltre, a consentire il disbrigo di pratiche quotidiane.

Il servizio è rivolto ad anziani soli privi di sostegni familiari, disabili con attestazione o accertamento di handicap, minori con insufficienti risorse familiari, adulti momentaneamente impediti nella deambulazione e privi di risorse familiari.

Di norma, il trasporto sociale viene effettuato nei giorni feriali ed entro gli ambiti territoriali delle province di Pistoia, Prato e Firenze.

Diverse destinazioni devono essere valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale.

Costo dei servizi

-Telesoccorso: viene praticato il prezzo annualmente pattuito dal Comune con l'Associazione Pistoia Soccorso – Coordinamento Provinciale Misericordie

-Pasto: viene praticato il prezzo annualmente stabilito per gli utenti della refezione scolastica

-Trasporto sociale: viene praticato, per ogni chilometro percorso, il prezzo corrispondente ad 1/5 del costo di un litro di benzina.

Compartecipazione al costo dei servizi

La compartecipazione al costo dei servizi suddetti è così determinata:

I.S.E.E. fino ad € 5.358,34	Esenzione
I.S.E.E. da € 5.358,35 ad € 10.716,68	Compartecipazione del 50%
I.S.E.E. oltre € 10.716,68	Spesa a totale carico del richiedente

Alle fasce sopra indicate vanno sommati i redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. e detratte eventuali spese relative a servizi assistenziali attivati all'interno del progetto di aiuto, sostenute totalmente dall'utente o dai suoi familiari.

Accesso ai servizi

L'accesso ai servizi in questione ed i suoi limiti sono subordinati alle disponibilità organizzative e finanziarie del Comune.

4 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e favorirne il superamento degli stati di difficoltà.

Sono rivolti alle persone ed ai nuclei a rischio di esclusione sociale e/o di povertà e vengono erogati sulla base delle capacità economiche dei richiedenti e delle loro famiglie, nonché della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale (L. n. 328/2000 e L.R. n. 41/2005).

Gli interventi presuppongono l'attivazione di progetti individualizzati globali, concordati, condivisi e partecipati tra il Servizio Sociale Professionale ed i soggetti richiedenti.

I contributi vengono negati o interrotti in caso di mancata collaborazione o non attivazione da parte degli interessati.

I sostegni economici possono essere concessi sia in concorso con l'erogazione di altre prestazioni o servizi, sia in forme alternative (buoni alimentari, pasti a domicilio, esoneri da rette scolastiche ed extrascolastiche, ecc.).

I benefici possono avere carattere ordinario/continuativo, temporaneo o straordinario.

4A – INTERVENTO ECONOMICO ORDINARIO/CONTINUATIVO

È una forma di sostegno finalizzata a garantire il minimo vitale e, quindi, il soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali del cittadino.

Destinatari dell'intervento

Persone non provviste di mezzi economici di sussistenza, prive di sostegni familiari o, se presenti, con risorse finanziarie non adeguate.

Cosa offre

Un contributo economico a carattere ordinario/continuativo.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

Il Comune garantisce il minimo vitale erogando un contributo pari alla differenza fra il reddito I.S.E.E., a cui vengono sommati i redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.

L'importo massimo del contributo è pari al raggiungimento del minimo vitale per nucleo familiare in base alla seguente tabella:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Importo del minimo vitale
1	€ 4.500,00
2	€ 5.580,00
3	€ 6.660,00
4	€ 7.740,00
5	€ 9.000,00

Il minimo vitale rimane di € 8.831,00 anche per i nuclei familiari formati da più di 5 persone, in quanto il maggiore numero dei membri del nucleo familiare è compensato dall'incremento dello 0,35 del parametro 2,85 previsto per ogni ulteriore componente.

In casi particolari, più favorevoli al cittadino, la spesa di locazione può essere valutata al di fuori dell'I.S.E.E.

Per gli anziani soli o in coppia e per i portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992 che vivono soli, il contributo è determinato dalla differenza tra € 5.227,00 e l'importo dell'I.S.E.E. presentato, a cui vanno sommati gli eventuali redditi esenti a fini I.R.P.E.F.

Durata del contributo

Il contributo viene erogato per la durata massima di un anno ed è rinnovabile previa verifica delle condizioni socio-economiche del cittadino.

Per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari adeguatamente documentate e certificate e per le persone anziane in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge e donatori, il limite temporale è relativo all'eventuale cambiamento delle condizioni suddette.

4B – INTERVENTO ECONOMICO TEMPORANEO

È una forma di sostegno che scaturisce da un progetto individuale e globale proposto dal Servizio Sociale Professionale e condiviso e partecipato dal richiedente.

Costituisce motivo di negazione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione o la non attivazione da parte dell'interessato.

Destinatari dell'intervento

- Nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nella fase successiva alla separazione/vedovanza/allontanamento dalla famiglia, in assenza di reti parentali di sostegno

- Persone in stato di disoccupazione, in assenza di altre misure previdenziali
- Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta da cui dipende o della quale è titolare, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio in assenza di altre misure previdenziali
- Ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso
- Tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti
- Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di reinserimento sociale
- Giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al Servizio Sociale Professionale con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, in presenza di un progetto di autonomia personale
- Nuclei familiari sfrattati per scadenza del contratto di locazione per i quali il nuovo canone di affitto incida sulla situazione economica in modo sensibilmente maggiore rispetto al valore massimo della franchigia prevista dall'I.S.E.E per gli oneri di locazione.

Cosa offre

Un contributo economico a carattere temporaneo.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

L'importo massimo del contributo è di € 300,00 mensili.

Durata del contributo

Di norma, la durata del contributo non può essere superiore a 6 mesi.

4C – INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Si tratta di un sostegno finalizzato a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali (come funerali, urgenti ed improrogabili lavori di manutenzione presso l'abitazione, ecc.), oppure inderogabili spese domestiche (pagamento utenze, T.I.A., contratti di locazione, ecc.).

Destinatari dell'intervento

Cittadini per i quali le suddette spese straordinarie da sostenere determinino una condizione economica momentanea non adeguata.

Cosa offre

Un contributo economico a carattere straordinario.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del contributo

Il contributo non può superare l'importo di € 1.500,00 annui.

Limiti di concessione del beneficio

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per un massimo di 2 volte l'anno.

5 – PRESTITO SULL'ONORE

Si tratta di una forma sperimentale di finanziamento agevolato che il Comune si assume per far fronte a situazioni di bisogno sociale dei suoi cittadini caratterizzate da:

- temporanea e contingente ed inderogabile difficoltà economica, alloggiativa, lavorativa e/o di salute
- presenza di condizioni che consentano il superamento delle difficoltà contingenti e l'attivazione di tutte le risorse della persona interessata e degli eventuali familiari
- concreta capacità di restituzione dell'importo richiesto.

L'intervento è contraddistinto dalla preminenza data all'elemento "pattizio e fiduciario" del "contratto" tra erogatore e destinatario del beneficio.

Destinatari dell'intervento

Cittadini che dimostrino e documentino di non poter accedere ad altre forme di finanziamento da parte di banche o altre imprese finanziarie del mercato creditizio.

Cosa offre

Una somma di denaro per la cui erogazione deve essere predisposto un piano di rientro rateizzato, senza interessi, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Comune, nel caso in cui si verifichi la parziale o totale inadempienza nella restituzione del prestito concesso, procede al recupero coatto del credito nei termini di legge.

A chi rivolgersi

Assistente sociale del Presidio socio-sanitario di residenza.

Entità del beneficio

L'ammontare massimo del prestito sull'onore è di € 3.000,00.

Durata dell'intervento

La durata dell'intervento è definita nel piano di rientro.

Rinnovo dell'intervento

L'eventuale rinnovo del prestito è subordinato all'estinzione del debito contratto con il Comune.

6 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI MINORI

Riferimenti normativi

Il Titolo I-bis della L. 4.5.1983 n. 184, che regola l'affidamento familiare del minore, prevede all'art. 5 che gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi

bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, al fine di favorire e promuovere il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive dei minori in difficoltà. L'art. 80 della suddetta legge, in particolare, demanda alle Regioni la determinazione delle modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento stesso si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche

Il Consiglio Regionale della Toscana, in ottemperanza all'art. 9 della L.R. 16.4.1980 n. 28, ha approvato con Deliberazione 21.9.1993 n. 364 la Direttiva sui criteri e sulle modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare a cui i Comuni devono uniformarsi.

Ammontare del contributo, criteri e fasi per la sua determinazione

L'assegno di base non costituisce un riferimento rigido, considerato che la normativa introduce criteri che consentono aggiustamenti in relazione alle singole situazioni.

Di norma, l'assegno di base viene erogato con periodicità mensile in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Servizio Sociale Professionale deve comunque privilegiare l'erogazione di servizi al mero contributo economico e, di conseguenza, l'importo dell'assegno può variare anche in relazione ad eventuali altre prestazioni assicurate dal Comune agli affidatari (fra cui, a titolo di esempio, l'esonero o la riduzione dal pagamento della retta per la frequenza dell'Asilo nido, per la fruizione della mensa e/o del trasporto scolastico.

L'ammontare del beneficio è stabilito all'inizio dell'affido.

Il progetto individuale di affido, da redigere secondo quanto previsto dall'art. 6.5 della Direttiva della Regione Toscana approvata con Deliberazione C.R. 25.7.1994 n. 348, deve contenere l'accordo economico raggiunto dalle parti, essere sottoscritto e periodicamente verificato dalle stesse.

In caso di affido giudiziale, le questioni riguardanti il contributo e le proposte dell'Ente devono essere inserite nel progetto di affido che il Servizio Sociale Professionale è tenuto ad inviare al Tribunale per i Minorenni.

Possibili aumenti del contributo base

Il contributo assegnato può essere aumentato fino ad un massimo del 30% qualora i minori affidati siano affetti da malattie particolarmente gravi o abbiano handicap psico-fisici che comportino spese rilevanti.

L'eventuale integrazione del beneficio deve scaturire da un accordo tra la famiglia affidataria, il Servizio Sociale Professionale ed il Centro Affidi, essere inserita nell'iniziale progetto socio-educativo individuale di affido e sottoposta a verifica e revisione con le stesse modalità previste per quest'ultimo.

Contributo una tantum

Come previsto dal punto 4. della Deliberazione C.R. n. 364/2003, alla famiglia affidataria può essere concesso anche un contributo una tantum per far fronte ad oneri straordinari da documentare (derivanti, per esempio, da cure ortodontiche, spese mediche gravose non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, acquisto di libri scolastici per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado), sempre previo accordo con il Servizio Sociale Professionale ed il Centro Affidi e compatibilmente con la disponibilità di bilancio del Comune.

Possibili detrazioni del contributo base

Come previsto al punto 5. della Deliberazione C.R. n. 364/2003, all'assegno mensile di base possono essere applicate le detrazioni riguardanti:

- a) le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari
- b) le somme che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario per prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 80. Comma 1, della L. n. 184/1983
- c) le somme che il giudice tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del Codice Civile.

Affidamento a persone obbligate agli alimenti

Qualora la famiglia affidataria sia costituita da parenti del minore tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una condizione economica disagiata.

In tal caso, si utilizza come parametro di riferimento il valore I.S.E.E. corrispondente all'importo della pensione minima I.N.P.S.

Partecipazione della famiglia naturale alle spese di educazione e di mantenimento del figlio

Qualora la famiglia naturale risulti in condizioni economiche tali da far fronte, in tutto od in parte, alle spese necessarie per l'educazione ed il mantenimento del figlio, il Servizio Sociale Professionale ne concorda le modalità con la medesima ed il Centro Affidi.

Nel caso di compartecipazione parziale e qualora si renda necessario, il Comune provvede ad integrare l'importo spettante alla famiglia affidataria.

Negli affidi giudiziari, la contribuzione della famiglia naturale alle spese di educazione e di mantenimento del figlio deve essere inserita nella relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni.

Abbattimento del contributo nel caso di più affidi

L'assegno di base viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre il primo secondo le indicazioni della Regione Toscana contenute al punto 6 della direttiva sui criteri e le modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare.

Rinuncia al contributo da parte dell'affidatario

L'affidatario può rinunciare sia all'assegno di base che alle integrazioni ad esso previste.

In tale evenienza, l'interessato deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione da conservare agli atti.

Affidi giudiziali

In tutti i casi di affido giudiziale, ivi compresi quelli di riguardanti l'affido di minori stranieri a cittadini stranieri, il Servizio Sociale Professionale, al momento della indagine mandatagli dal Tribunale per i Minorenni, deve far sottoscrivere al richiedente l'affido una dichiarazione di assunzione degli obblighi previsti dall'art. 5 della L. n. 184/1983 nei confronti del minore che gli venga affidato, ivi compresi gli obblighi di natura economica.

Prosecuzione dell'affido oltre il compimento del 18° anno ed affidi di minore congiuntamente ad un familiare

Nel caso di prosecuzione dell'affido, ai soli fini assistenziali, oltre il compimento del 18° anno di età dell'affidato, così come nel caso di affidamenti di minori congiuntamente ad un familiare con ricovero degli stessi presso una struttura residenziale, la valutazione dell'eventuale sostegno alle spese da sostenere allo scopo deve tener conto delle disponibilità economiche dei soggetti interessati all'affido.

Al momento dell'affido, il Servizio Sociale Professionale deve proporre e concordare con coloro che sono in possesso di risorse finanziarie la loro partecipazione – commisurata al reddito percepito – al pagamento della retta dovuta alla struttura in cui gli affidati sono ospitati.

7 – INTERVENTI E SERVIZI RIVOLTI AI MINORI

Si tratta di servizi a carattere socio-educativo di supporto alla genitorialità, attivati nei casi in cui si manifesti la necessità di un aiuto per il buon sviluppo psico-fisico dei minori e realizzati in contesti familiari in cui tale funzione è carente, nonché di prestazioni socio-educative, di socializzazione, aggregazione e tempo libero che il Comune offre in un contesto extra familiare (C.I.A.F., Centri socio-educativi, soggiorni e/o laboratori estivi, misure di sostegno educativo).

Tali interventi prevedono un progetto individualizzato da elaborare anche in collaborazione con altre figure professionali, su richiesta della famiglia o dell'Autorità giudiziaria, e vengono erogati gratuitamente, in quanto l'interesse del minore costituisce l'elemento preminente di valutazione.